REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

DEL COMITATO CENTRALE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

- Vista la legge 11 gennaio 2018, n° 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute" ed in particolate l'art. 4 rubricato "Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie";
- Visto il D.P.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n° 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", come modificato dalla predetta legge 3/2018 che ha, tra l'altro, demandato ad un decreto del Ministro della Salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte; le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini e delle Federazioni del comparto sanitario, con particolare riguardo alla presentazione delle liste, allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché alle modalità di conservazione delle schede, prevedendo anche la possibilità di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche;
- Visto il decreto ministeriale del Ministero della Salute del 15 marzo 2018, recante "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie" ed in particolare il combinato disposto dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 8 ove, attribuita a ciascun Ordine la facoltà di stabilire le procedure operative di votazione con modalità telematica, si stabilisce che le disposizioni sul procedimento elettorale contemplate nel decreto si applicano anche alle elezioni degli organi delle Federazioni Nazionali;
- Vista la delibera n° 128 del Comitato Centrale del 28.12.2020 che ha approvato all'unanimità dei presenti il

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto

1.1. Il procedimento per le elezioni del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori della Federazione è disciplinato dalle norme di cui al D.T.L.C.P.S. 13.09.1946, n° 233, così come

modificato dalla legge 11.01.2018, n° 3, dalla stessa legge 11.01.2018, n° 3, dal D.M. 15.03.2018 e dai successivi regolamenti attuativi già emanati, in corso di emanazione e/o da emanare in virtù di quanto disposto dall'art. 4 della legge 3/2018.

1.2. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.

Articolo 2- Modalità e tempi di costituzione del seggio

- **2.1.** Il seggio elettorale potrà insediarsi in presenza o da remoto in osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 3.
- **2.2.** Nel giorno precedente la prima convocazione, nel caso di insediamento del seggio in presenza, e nel giorno della prima convocazione,nel caso di insediamento del seggio da remoto, si procederà aduna assemblea del Consiglio Nazionale da remoto monotematica, disciplinata dal relativo Regolamento emanato dal Comitato Centrale Straordinario da remoto dell'8.08.2020 ed approvato nel Consiglio Nazionale Straordinario da remoto nº 152 dell'11.08.2020 nell'ambito della quale verranno nominati i componenti del seggio ed i supplenti scegliendo tra i partecipanti all'assemblea isei iscritti/e più anziani/e di età ed i due iscritti/e più giovani d'età presenti in collegamento.
- **2.3.** Per quanto attiene i requisiti che debbono possedere i componenti del seggio e la composizione dello stesso, nonché l'esercizio delle diverse funzioni si rinvia espressamente alla normativa di legge e regolamentare in vigore al momento delle elezioni.
- **2.4.** Decorse tre ore dall'insediamento dell'assemblea da remoto, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, il Presidente uscente constatata tale circostanza redige un apposito verbale e ne dà comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della FNOPO.
- **2.5.** Composto il seggio elettorale l'assemblea da remoto monotematico del Consiglio Nazionale Straordinario si dichiarerà conclusa.

Articolo 3 - Insediamento del seggio in presenza e da remoto

- **3.1.** Il seggio elettorale potrà insediarsi sia in presenza che da remoto.
- **3.2.** Il seggio in presenza si insedierà presso la sede della FNOPO in Roma il giorno della prima convocazione in orario antecedente la stessa.

- **3.3.** Il giorno della prima convocazione saranno presenti presso la sede della FNOPO i componenti del seggio ed il responsabile tecnico della piattaforma.
- **3.4.** Nominato tra i componenti di seggio più anziani di età il Presidente, il responsabile tecnico della piattaforma di voto procederà ad istruirei componenti sulle procedure di accesso al seggio, nonché sulle operazioni di allestimento delle urne telematiche e sulle procedure di voto e scrutinio.
- **3.5.** Il responsabile tecnico della piattaforma consegnerà ad ogni singolo componente effettivo del seggio una parte della chiave generata dal tool di criptazione, nonché, una delle due password diverse, e tra loro combinate, per l'accesso al sistema di voto telematico.
- **3.6.** Il seggio elettorale da remoto si insedierà tramite una stanza *TEAMS* creata appositamente con le Licenze *Microsoft* di proprietà della Federazione il giorno della prima convocazione in orario antecedente la stessa. I componenti dovranno essere in video e dotati di documenti identificativi.
- **3.7.** Il giorno della prima convocazione ed all'orario di apertura delle operazioni di voto saranno presenti i componenti effettivi del seggio ed il responsabile tecnico della piattaforma.
- **3.8.** Nominato tra i componenti di seggio più anziani di età il Presidente, il responsabile tecnico della piattaforma di voto procederà ad istruire i componenti sulle procedure di accesso al seggio, nonché sulle operazioni di allestimento delle urne telematiche e sulle procedure di voto e scrutinio.
- **3.9.** Il responsabile tecnico della piattaforma invierà, su specifiche e-mail create con le Licenze *Microsoft* della Federazione, ad ogni singolo componente effettivo del seggio una parte della chiave generata dal tool di criptazione, nonché una delle due password diverse, e tra loro combinate, per l'accesso al sistema di voto telematico.

Articolo 4 - Convocazione

4.1. L'avviso di convocazione, ferma l'osservanza ed applicazione delle previsioni normative in materia ed in particolare di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del D.M. 15.03.2018 e di quanto dovesse essere eventualmente stabilito da ulteriori decreti ministeriali emanati in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 3/2018, dovrà contenere specifica indicazione che il procedimento elettorale avverrà in modalità telematica.

- **4.2.** La convocazione conterrà l'indicazione della *Uniform Resource Locator* URL (link) per il collegamento alla cabina elettorale.
- 4.3. L'avviso di convocazione del procedimento elettorale in modalità telematica dovrà contenere l'indicazione che all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste di candidati e delle singole candidature si dovrà procedere tramite notaio o a mezzo degli altri soggetti individuati dall'art. 14, legge 21.03.1990, n° 53 e ss.mm.ii.: i giudice di pace, i cancellieri, i collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i Presidenti delle Province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti di Consigli comunali e provinciali, i presidenti ed i vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani ed i consiglieri comunali. L'autenticazione dovrà attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo, nonché, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita ed apponendo altresì la propria firma ed il timbro dell'ufficio di appartenenza.
- **4.4.** La singola candidatura e le liste devono essere presentate nei termini previsti dalla normativa di riferimento vigente all'epoca del procedimento elettorale mediante posta elettronica certificata.

Articolo 5 - Piattaforma informatica: modalità di selezione e funzionalità minime

- **5.1.** La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, da selezionare all'esito di procedura ad evidenza pubblica indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in osservanza dei criteri ivi stabiliti, avendo cura di tener conto e privilegiare nell'affidamento dell'incarico l'offerta tecnica che offre maggiori garanzie rispetto ai principi di segretezza e libertà del voto.
- **5.2.** La società affidataria, che dovrà fornire la piattaforma *software* per l'esercizio del diritto di voto in via telematica, dovrà garantire le funzionalità minime di seguito indicate:

- procedura con utilizzo di tool di criptazione che genera due chiavi di decriptazione di cui una suddivisa in più parti;
- accesso al sistema con identificativo univoco e password compressa;
- autenticazione dell'elettore a due fattori;
- anonimizzazione del voto, ossia, applicazione delle misure tecniche finalizzate ad impedire l'identificazione diretta ed indiretta dei votanti e dei voti espressi e la loro associazione;
- unicità del voto;
- oscuramento delle preferenze espresse per i candidati e le liste fino al termine delle procedure di voto ed all'inizio dello scrutinio;
- utilizzo dello standard di comunicazione https;
- interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, finalizzata a verificare il corretto funzionamento del sistema *online* e ad ottenere la percentuale di voto, nonché, il raggiungimento del *quorum* per ciascun organo da eleggere;
- utilizzo di tecnologia *cloud* mediante servizi di tipo SaaS e laaS certificati ai sensi della circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n° 2 e n° 3 del 2018;
- conservazione dei dati e delle schede elettorali votate, nulle e bianche per 180 giorni
 dalla data di proclamazione degli eletti presso il sistema, al fine di consentire la verifica
 in caso di eventuali contestazioni, inviandone successivamente alla Federazione copia
 su supporto digitale e garantendo l'anonimato dei dati stessi;
- assicurare il supporto alla stazione appaltante tramite accesso ai loro sistemi, al fine di
 permettere lo svolgimento di indagini conseguenti l'apertura di procedimenti davanti
 alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS) e/o giurisdizionali;
- rendere noti i seguenti elementi identificativi del codice sorgente che saranno citati nei verbali del seggio elettorale: versione software, data di rilascio, impronta digitale del pacchetto sorgente;
- possedere un sistema antivirus/antimalware, così da garantire l'impossibilità di alterare
 i risultati della votazione e quindi che il voto espresso dall'elettore non venga
 modificato prima o dopo essere depositato nell'urna virtuale;

- possedere i requisiti tecnici ed organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati, che la piattaforma stessa svolgerà nel ruolo del Responsabile del Trattamento, sia effettuato nel rispetto dei principi dettati dal *General Data Protection Regulation*(GDPR)2016/679, dalla legge 101/2018 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., norme tutte relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento, nonché, alla libera circolazione dei dati stessi;
- garantire la fornitura di un manuale utente per la gestione della piattaforma.

Articolo 6 - Piattaforma informatica: attività

- **6.1.** L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica, che collaborerà con il seggio elettorale.
- **6.2.** L'operatore economico selezionato per la fornitura e gestione della piattaforma dovrà porre in essere le attività di seguito elencate.
 - a) Gestire l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica consegnato dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, caricando nel sistema le anagrafiche dell'elettorato attivo, distinto per organi da eleggere e le candidature sia in lista che singole.
 - b) Realizzare una procedura che utilizzi un tool di criptazione che genera una chiave di decriptazione che viene suddivisa in più parti, tanti quanti sono i componenti del seggio elettorale ed ognuna di tali parti viene consegnata ad ogni singolo componente del seggio stesso. Successivamente alla chiasura del voto per l'avvio degli scrutini ogni singolo componente del seggio renderà nota la parte della chiave in suo possesso, così consentendo di ricostruire l'intera chiave di decriptazione che sarà utilizzata per decodificare l'espressione di voto e per consentire l'avvio degli scrutini automatici per ciascun organo da eleggere al termine delle votazioni.
 - c) Prevedere l'uso di almeno due password diverse, e tra loro obbligatoriamente combinate, per l'accesso al sistema di voto telematico. Tali *password* debbono essere consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico con le seguenti modalità: la prima al Presidente del seggio elettorale e la seconda al referente tecnico.

- d) Predisporre un sistema che consenta l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti e riportati nella convocazione per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle due password di cui sopra.
- e) Predisporre un sistema di riconoscimento ed abilitazione al voto dell'elettore a due fattori tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con l'utilizzo combinato di una *password* generata casualmente ed utilizzabile una sola volta (*One Time Password*, ovvero OTP) inviata all'elettore tramite sms all'utenza telefonica che l'elettore stesso indicherà al sistema al momento dell'accesso con SPID o CNS; il sistema di autenticazione prevederà un legame univoco tra utenza telefonica e singolo elettore, non sarà quindi possibile inserire la stessa utenza telefonica per più di un elettore.
- f) Predisporre un sistema che consenta l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore.
- g) Prevedere la consegna di una scheda per l'espressione del voto per ciascun organo che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per la relativa elezione, con rilascio di apposita ricevuta al votante inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.
- h) Prevedere che le schede elettorali, già rese anonime, vengano crittografate e sigillate sino alla chiusura delle votazioni telematiche ed alla verifica del raggiungimento del *quorum*.
- i) Prevedere un sistema che garantisca che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni.
- j) Prevedere un sistema che contenga un file di log incrementale che tracci l'ingresso di ogni elettore nella piattaforma, il momento dell'espressione di voto, l'uscita di ogni elettore dalla piattaforma, senza tracciare il voto espresso. Il file di log deve essere consegnato al Presidente di seggio alla fine di ogni giornata, in formato criptato, così da costituire un registro dei votanti.

- k) Prevedere un sistema che consenta l'accesso alla piattaforma da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti al fine di accertare il raggiungimento dei diversi quorum di voto per ciascuna convocazione, rendendo disponibile apposito report da riportare nel verbale per l'indicazione della percentuale di voto, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali.
- Prevedere che ad ogni chiusura quotidiana delle votazioni il sistema di voto venga sigillato e venga generata una chiave di verifica del sigillo.
- m) Prevedere una interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, del corretto funzionamento del sistema.
- n) Prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera c), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso.
- o) Predisporre dei database crittografati al fine di non renderne intellegibile il contenuto in caso di accesso non autorizzato ai dati.
- p) Predisporre un sistema che consenta la comunicazione tra i dispositivi utilizzati dai soggetti che devono esprimere il voto (pc; *smartphone*; *tablet*; tv *smart*; etc.) e la cabina elettorale, ossia il *server* attraverso l'applicazione di tecniche di crittografazione, ovvero attraverso l'applicazione dello standard di comunicazione https.
- q) Rispettare le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche applicabili ed in vigore al momento dello svolgimento del procedimento elettorale, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal *software* in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati ed il *backup* di sicurezza di tutte le operazioni in conformità con gli standard internazionali di sicurezza informatica.
- r) Garantire che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di *device*.

Articolo 7 - Operazioni di voto

- **7.1.** Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti nell'avviso di convocazione di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 15.03.2018e, comunque, da detto avviso, anche, laddove nel tempo venisse disciplinato da altra e diversa normativa. Il voto può essere espresso solo nei giorni e nella fascia orari ivi indicati.
- 7.2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
- **7.3.** Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile (pc; *smartphone; tablet;* tv *smart*; etc.) avente un collegamento alla rete *internet* cliccando la URL(*link* alla cabina elettorale) comunicata nell'avviso di convocazione. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
- **7.4.** Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 6.2., lettera "e", l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
- **7.5.** L'elettore dopo l'accesso a mezzo SPID e/o CNS, dovrà inserire il numero telefonico di cellulare sul quale poter ricevere dal sistema l'OTP tramite sms e rilasciare autodichiarazione della veridicità dei dati forniti. Dovrà quindi inserire nel sistema il codice OTP al fine di confermare la propria identità. Se il codice inserito è corretto, l'elettore ha accesso alle schede elettorali per le quali ha diritto di voto.
- **7.6.** L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e può votare "scheda bianca".
- **7.7.** Prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna il sistema deve chiedere all'elettore un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà da effettuare con un pulsante diverso da quello utilizzato per esprimere il voto.
- **7.8.** L'elettore dovrà altresì dichiarare, spuntando una *check box* inizialmente posta nello stato di "*non spuntata*" che il voto è stato espresso personalmente e liberamente. La conferma definitiva della votazione deve pertanto essere contestuale alle preferenze espresse, ma deve avvenire in una schermata differente. Dopo ulteriore irrevocabile conferma i dati concernenti

l'espressione di voto dell'elettore debbono obbligatoriamente essere distinti in due flussi informativi: uno contenente i dati identificati dell'elettore e l'altro contenente l'espressione di voto, che separatamente saranno memorizzati in due distinti database privi di una chiave di collegamento al fine di garantire l'anonimità del voto. Il sistema scinde, all'atto della conferma del voto, l'informazione voto/votante anonimizzando le schede di voto. L'operazione di anonimizzazione sarà unidirezionale, ovvero non invertibile.

- **7.9.** Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
- **7.10.** All'atto di chiusura serale di ciascuna giornata di voto telematico il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, ed a generare un *report* da riportare nel verbale in formato pdf non modificabile con marcatura temporale riportante:
 - il numero di coloro che hanno espresso il voto fino al momento della chiusura;
 - il numero di voti espressi;
 - data ed ora di chiusura.

Tale report viene reso disponibile al seggio elettorale per la relativa verbalizzazione.

Il database del sistema viene quindi sigillato e viene fornita una chiave di verifica del sigillo (hash).

La chiave di verifica viene consegnata al Presidente di seggio e consentirà di verificare la rispondenza dei dati e la permanenza del sigillo al mattino seguente nelle fasi di riapertura del seggio.

Articolo 8- Scrutinio e verbalizzazione

- **8.1.** Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il Presidente del seggio elettorale attiva la fase di scrutinio.
- **8.2.** Per procedere allo scrutinio occorrerà utilizzare la chiave di decriptazione generate dal tool previa ricostruzione della stessa attraverso le diverse parti consegnate ai componenti il seggio elettorale.
- **8.3.** Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dell'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente Regolamento viene redatto, a cura del Segretario del seggio elettorale, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

- **8.4.** Concluse le operazioni di scrutinio il sistema genera automaticamente un *report standard* da riportare nel verbale in formato pdf non modificabile, per singola votazione, contenente le seguenti informazioni:
 - dati della votazione (titolo, descrizione, data ed ora di apertura e chiusura);
 - elenco e numero degli aventi diritto in anagrafe;
 - elenco nominale e numero dei votanti;
 - numero di schede bianche:
 - elenco dei candidati in ordine decrescente di preferenze ricevute.

Il file generato dal sistema, non modificabile, contenente i risultati elettorali, sarà conservato nei tempi previsti dalla normativa per tutte le eventuali contestazioni e verifiche e successivamente inviato alla Federazione.

Articolo 9 - Oneri

9.1. Gli oneri economici derivanti dallo svolgimento delle elezioni con la modalità prevista dal presente regolamento dovranno essere considerati ed esposti nei bilanci della Federazione annualmente predisposti ed approvati in osservanza della normativa in materia.

Articolo 10 - Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore

- **10.1.** Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica di cui al D.T.L.C.P.S. 13.09.1946, n° 233 e ss.mm.ii.; alla legge 11.01.2018, n° 3; al D.M. 15.03.2018 e di ogni altro decreto attuativo successivamente emanato,ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili, alle modalità di espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente Regolamento.
- **10.2.** Alle disposizioni normative indicate al precedente comma 10.1. si rinvia per quanto attiene a:
 - convocazione degli iscritti, con tempi e modalità e pubblicazioni delle liste e dei nominativi dei candidati regolarmente presentati;
 - requisiti per nomina di componente del seggio elettorale;
 - compiti del seggio elettorale e dei suoi componenti;
 - quorum per ogni convocazione;

- proclamazione dei risultati.
- **10.3.** Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio Nazionale, verrà trasmesso al Ministero della Salute ai fini della sua entrata in vigore nei termini di legge.